



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL LEPS “SERVIZI SOCIALI DI SUPPORTO”

A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E DELLE LORO FAMIGLIE

Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge:

TRA

Il Comune di Falconara Marittima (AN), con sede legale in Piazza Carducci, 4 , Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 12, nella persona del Dirigente del IV Settore - Servizi alla persona ed alla collettività - _____ nato a _____ il _____, C.F. _____

E

_____ Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale, di seguito “Patronato” con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____, legalmente rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____,

PREMESSO CHE

L'Ambito Territoriale Sociale n. 12, con Comune capofila Falconara Marittima e composto dai Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano, Monte San Vito e Polverigi, nel contesto della programmazione degli interventi e dei servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, intende dare attuazione al LEPS “Servizi sociali di supporto”, previsto dall'art. 1, comma 162, lettera c), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La disposizione nazionale prevede, nell'ambito dei servizi sociali di supporto alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie, la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari, anche in collaborazione con i Centri per l'Impiego del territorio, nonché l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento degli adempimenti connessi all'assistenza.

L'intervento è realizzato nel rispetto della programmazione nazionale e regionale in materia di non autosufficienza e, in particolare:

- della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 162, lettera c);
- del DPCM 3 ottobre 2022, recante l'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024;
- della DGR Regione Marche n. 1496/2023;



Allegato B

• della DGR Regione Marche n. 1581 del 23 ottobre 2024, recante, tra l'altro, l'approvazione delle modalità attuative del LEPS "Servizi sociali di supporto" relativo al FNA annualità 2023 e 2024 e modifiche alla DGR n. 1496/2023;

• delle ulteriori disposizioni nazionali, regionali e dell'ATS 12 applicabili.

L'ATS 12 assicura la progettazione, il coordinamento e la gestione degli interventi necessari all'attuazione del LEPS, definendo le relative modalità operative di erogazione nel rispetto della programmazione regionale. L'intervento si inserisce nella rete territoriale dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e mira a rafforzare il sistema di supporto alle persone anziane non autosufficienti e ai loro familiari.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse e oggetto

Le premesse, l'Avviso pubblico, la proposta presentata dal Patronato e i relativi allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione. La convenzione disciplina la collaborazione per la realizzazione del LEPS "Servizi sociali di supporto" di cui all'art. 1, comma 162, lettera c), della Legge n. 234/2021, secondo la programmazione regionale e dell'ATS 12.

Art. 2 – Destinatari

Sono destinatari le persone anziane non autosufficienti di età pari o superiore a 65 anni, in possesso dell'indennità di accompagnamento o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, e le loro famiglie, residenti nei Comuni dell'ATS 12.

Art. 3 – Attività

- Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari;
- realizzare attività di informazione, orientamento e supporto alle famiglie nella ricerca di un assistente familiare;
- favorire attività di job matching;
- fornire orientamento e supporto gestionale, amministrativo e legale, nei limiti delle competenze proprie del Patronato;
- orientare le famiglie rispetto ai servizi e alle risorse presenti sul territorio;
- favorire il raccordo con i Centri per l'Impiego territorialmente competenti e con la rete dei servizi dell'ATS;
- supportare le famiglie nella ricerca di un sostituto dell'assistente familiare in caso di assenza temporanea o cessazione del rapporto;
- contribuire al rafforzamento della rete pubblico-privata di supporto alle persone anziane non autosufficienti e ai loro familiari.

Art. 4 – Modalità di erogazione e raccordo con i servizi

Il Patronato opera in raccordo con l'ATS 12 e, per le persone già prese in carico, con la supervisione del servizio competente, nel perseguimento degli obiettivi definiti dal PAI e/o dagli strumenti di progettazione e valutazione individualizzata, nel rispetto delle procedure territoriali di integrazione sociosanitaria.



Art. 5 – Durata

La convenzione ha durata di un anno dalla data della sottoscrizione e, in ogni caso, non potrà produrre effetti oltre il 31 dicembre 2027. Non è previsto rinnovo automatico. Eventuali modifiche temporali potranno essere disposte esclusivamente nei limiti consentiti dagli atti di programmazione e finanziamento e dalla normativa applicabile.

Art. 6 – Contributo

Per la realizzazione delle attività è riconosciuto un contributo massimo complessivo di euro 8.925,92. Il contributo concorre alla realizzazione delle attività convenzionate e non costituisce automaticamente corrispettivo per singole prestazioni rese agli utenti. La liquidazione è subordinata alla realizzazione delle attività e alla rendicontazione prevista dalla presente convenzione.

Art. 7 – Codice Unico di Progetto (CUP) e adempimenti connessi

Il progetto oggetto della presente convenzione è identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP) D79G26000280001 per la realizzazione del LEPS “Servizi sociali di supporto” nell’ambito del Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA) 2022/2024.

Le parti si impegnano a riportare il CUP, ove pertinente, negli atti, nelle comunicazioni, nella documentazione amministrativa e contabile e nei giustificativi di spesa e di pagamento relativi alle attività finanziate, nonché nella documentazione trasmessa ai fini del monitoraggio e della rendicontazione, secondo le disposizioni applicabili al finanziamento.

Il Patronato assicura la corretta conservazione e messa a disposizione della documentazione necessaria a consentire all’ATS 12 le verifiche sull’utilizzo delle risorse e sulla riconducibilità delle spese al progetto identificato dal CUP sopra indicato. Restano fermi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari eventualmente applicabili in relazione alla natura del rapporto e alle modalità di erogazione del contributo.

Art. 8 – Accesso preferenziale e agevolazioni per i residenti ATS 12

Il Patronato garantisce ai residenti nei Comuni dell’ATS 12 la via preferenziale di accesso e le condizioni economiche agevolate indicate nella proposta approvata, che costituisce parte integrante della convenzione. Le eventuali agevolazioni tariffarie sono graduate, ove pertinente, sulla base dell’ISEE secondo fasce predeterminate e comunicate all’utenza. Restano gratuite le prestazioni che devono essere rese gratuitamente per legge o in base alla disciplina propria degli Istituti di Patronato.

Art. 9 – Obblighi del Patronato

- Realizzare le attività previste dall’Avviso, dalla proposta presentata e dalla convenzione;
- garantire continuità, accessibilità e qualità del servizio;
- impiegare personale adeguatamente formato;
- assicurare ai residenti nei Comuni dell’ATS 12 le condizioni preferenziali dichiarate in sede di procedura;
- operare nel rispetto delle competenze istituzionali proprie e della normativa applicabile;
- garantire il raccordo operativo con l’ATS 12, con i servizi che hanno in carico i beneficiari e con i Centri per l’Impiego;
- rendere trasparenti le prestazioni gratuite e le eventuali tariffe applicate;



Allegato B

- assicurare la riservatezza e il corretto trattamento dei dati personali;
- tenere evidenza delle attività svolte, degli accessi e degli esiti, nei limiti necessari al monitoraggio;
- comunicare tempestivamente all'ATS 12 eventuali criticità o circostanze che possano incidere sulla regolare esecuzione delle attività;
- rispettare la normativa in materia di lavoro, sicurezza, riservatezza e protezione dei dati;
- conservare e trasmettere la documentazione necessaria al controllo e alla rendicontazione.

Art. 10 – Obblighi dell'ATS 12

L'ATS 12 assicura il coordinamento dell'intervento, favorisce il raccordo con la rete territoriale, fornisce le indicazioni operative necessarie e verifica l'andamento delle attività, ferma restando l'autonomia organizzativa del Patronato nell'ambito degli impegni assunti.

Art. 11 – Rendicontazione e liquidazione

Il Patronato presenta una relazione quadrimestrale sulle attività svolte, sui beneficiari raggiunti, sulle modalità di erogazione, sul raccordo territoriale e sulle agevolazioni applicate, nonché la documentazione contabile o altra documentazione giustificativa richiesta in relazione alla natura del contributo e alle regole del finanziamento. Il contributo è liquidato dall'ATS 12 in due tranches, la prima entro sei mesi dall'avvio dell'attività e la seconda al termine delle attività nei tempi previsti all'art. 5 della presente Convenzione. In caso di attività parzialmente realizzate o non conformi, il contributo può essere proporzionalmente rideterminato, fatto salvo il recupero delle somme non dovute.

Art. 12 – Monitoraggio e flussi informativi

Il Patronato trasmette i dati richiesti dall'ATS 12 ai fini del monitoraggio nazionale e regionale del LEPS, inclusi quelli necessari agli adempimenti SIOSS e al tracciamento nel SIRPS, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Le parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente. I ruoli privacy relativi ai singoli trattamenti sono individuati in base alle concrete finalità e modalità del trattamento; ove ricorrano i presupposti dell'art. 28 GDPR, l'ATS 12 provvede con separato atto alla designazione del Patronato quale responsabile del trattamento.

Art. 14 – Controlli, inadempimenti e rideterminazione del contributo

L'ATS 12 può verificare in ogni momento la regolare attuazione delle attività. In caso di inadempimenti, previa contestazione e assegnazione di un termine congruo per le controdeduzioni o il ripristino, l'ATS 12 può disporre la rideterminazione del contributo e, nei casi di grave o reiterato inadempimento, la risoluzione della convenzione, fatto salvo il recupero delle somme non dovute.

Art. 15 – Recesso e risoluzione

È fatto salvo il recesso per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per modifiche della programmazione o del finanziamento che rendano impossibile o non più attuale la prosecuzione delle



attività, nel rispetto dei principi applicabili. La convenzione può essere risolta per grave inadempimento degli obblighi assunti.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto si rinvia all'Avviso, alla proposta approvata, agli atti di programmazione nazionale e regionale del Fondo nazionale per le non autosufficienze e alla normativa applicabile. Eventuali modifiche alla convenzione devono risultare da atto scritto.

Falconara Marittima, _____

Per l'ATS 12 _____

Per il Patronato _____